



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Roma, 1 – 31055 Quinto di Treviso TV – Tel. 0422/472311 Fax 0422/472380

Codice Fiscale 80008290266 - P.Iva 01253020265

REGOLAMENTO N. 3/2008

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera di C.C. 36 del 29.09.2008

Indice

Capo I Capo I - Principi generali

Art 1 Premessa

Art 2 Principi generali

Art 3 Definizioni

Art 4 Ambito di applicazione

Art 5 Informativa

Art 6 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Capo II Capo II – Responsabile del trattamento e raccolta dei dati

Art 7 Responsabile ed incaricati del trattamento

Art 8 Trattamento e conservazione dei dati

Art 9 Modalità di raccolta dei dati

Art 10 Obblighi degli operatori

Capo III Capo III – Sicurezza e Comunicazione dei dati

Art 11 Locali di raccolta e sicurezza dei dati

Art 12 Comunicazione

Capo IV Capo IV - Tutela Amministrativa e Giurisdizionale

Art 13 Tutela

Capo V Capo V – Norme finali

Art 14 Modifiche regolamentari

Art 15 Provvedimenti attuativi

Art 16 Norme finali

Art 17 Pubblicità del Regolamento

Art 18 Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Quinto di Treviso nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

2. *Principio di liceità:* Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Dlgs. 196/2003 (di seguito denominato "Codice"), demandate al Comune di Quinto di Treviso, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti.

3. *Principio di necessità:* Il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate rispettivamente, mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo quando c'è la necessità.

4. *Principio di proporzionalità:* Nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili o siano risultati inefficaci altri idonei accorgimenti di controllo.

5. *Principio di finalità:* Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso il locale di registrazione , e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione; l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, l’Ente Comune di Quinto di Treviso , nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio comunale e collegati al locale di controllo.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell’eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”, riportato in allegato al presente Regolamento.

Il Comune di Quinto di Treviso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, provvederà in tal senso ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente all'accesso al paese nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere attraverso appositi avvisi recanti la dicitura: "AREA/TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATA/O – LA REGISTRAZIONE E' EFFETTUATA DALLA POLIZIA LOCALE PER FINALITA' DI SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO – ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.lgs. n. 196/2003)".

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

3. In luoghi diversi dalle aree esterne (per es. area PUNTO GIALLO), il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione della registrazione.

4. Il Titolare o il Responsabile del trattamento, comunica alla comunità cittadina l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con appositi avvisi informativi da pubblicare nel sito internet del Comune e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Quinto di Treviso dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali vigenti.

2. L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità:

- Sicurezza e tutela del patrimonio in conformità alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.lgs 18/08/2000 n.267, dal D.P.R. 24/07/1977 n.616, dalla L.07/03/1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e disposizioni correlate.
- Controllo di determinate aree ad elevato rischio sicurezza;
- Strumento attivo di protezione civile sul territorio;
- Tutela delle persone, soprattutto delle fasce più deboli;
- Tutela del patrimonio comunale e prevenzione di atti di vandalismo e danneggiamento agli immobili;
- Garantire la maggiore sicurezza ai Cittadini.
- Presidio remoto sul territorio con conseguente ottimizzazione delle risorse umane a favore di una maggiore presenza su zone non presidiate.

CAPO II

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune titolare del trattamento dei dati, provvede alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile del trattamento, designare le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore alle quarantotto (48) ore successive alla rilevazione, tenuto conto della logistica interna dell'Ente e della necessità di garantire idonei tempi di conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e, comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il sistema di videosorveglianza dovrà poter garantire l'oscuramento di zone relative ad aree private (*Privacy zone*).

3. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 34 del Codice.

Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali incroci, piazze, parchi, giardini pubblici, ed in prossimità degli immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio.

Le telecamere di cui sopra consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.

2. Le telecamere di cui al precedente comma permettono inoltre riprese video a colori o in bianco/nero, non sono dotate di brandeggio e di zoom ottico programmati, e sono collegate ad un centro di gestione ed archiviazione che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche.

4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale dell'Ufficio di Polizia Locale.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Quinto di Treviso si avvale della collaborazione esterna della Società _____ con sede a _____ in via _____, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento, in quanto fornitore del sistema di videosorveglianza e del software di gestione delle registrazioni immagini.

5. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, comma 1, lettera d). Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo 8, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III

SICUREZZA E COMUNICAZIONE DEI DATI

Art. 11 – Locali di raccolta e sicurezza dei dati

1. I dati personali, oggetto di trattamento, sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.8.

2. Il locale con i monitor di controllo è ubicato presso il Comando di Polizia Locale in luogo con visuale non accessibile al pubblico. Alla sala di controllo di tale Ufficio, dove è custodito il PC dedicato alla Videosorveglianza, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale individuato.

Il monitor risulta collocato nella sala operativa in modo tale che nessuna persona non autorizzata possa prenderne visione.

Autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono i soggetti di seguito individuati:

- Comandante pro tempore della Polizia Locale;
- Vice Comandante pro tempore della Polizia Locale;
- Agenti di Polizia Locale in servizio effettivo presso il Comando della Polizia Locale di Quinto di Treviso;

Art. 12 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici, se prevista da norme di legge o da regolamenti, è sempre ammessa e non è oggetto di comunicazione preventiva al Garante.
2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici, non prevista da norme di legge o da regolamenti, è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva, del Garante.
3. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 13 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 14 - Modifiche regolamentari

1. Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire in materia. Le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali verranno recepite con apposito provvedimento.

Art. 15 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti all'adozione del presente regolamento, con particolare riferimento all'individuazione, modifica od integrazione dell'elenco dei siti di ripresa, sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 16 - Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza, approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

2. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza emanate dall'autorità Garante, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

Art. 17 - Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa ai vari Responsabili degli Uffici Comunali.

Art. 18 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini stabiliti per legge.